

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

VENERDÌ 2 APRILE 1965

(23^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (1025) (D'iniziativa dei deputati Sinesio e Scalia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 257, 258, 259
BANFI	259
BONAFINI, relatore	258
SCARLATO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	259
VACCHETTA	258

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, D'Angelosante, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mongelli, Montagnani Marelli, Moro, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berlanda e For-

ma sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Monni.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Focaccia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Scarlato.

MONGELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio e Scalia: « Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (1025) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio e Scalia:

« Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttilicoli, delle carni e dei prodotti ittici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

B O N A F I N I, *relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame affronta un problema che si ricollega, in un certo senso, a quello più vasto della organica e definitiva regolamentazione di tutta la materia, che è oggetto — come è noto — di altri provvedimenti presentati da altri colleghi, nonché di un disegno di legge, a quanto mi risulta già elaborato, d'iniziativa governativa.

Ritengo opportuno, però, comunicare alla Commissione, in via preliminare, che ho avuto notizia di alcune perplessità che sarebbero sopravvenute negli stessi presentatori del disegno di legge in esame, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'altro ramo del Parlamento: su tali riserve i proponenti avrebbero gradito conoscere il pensiero del Ministro. Non mi risulta, comunque, che questo sia avvenuto.

P R E S I D E N T E. Per quanto mi riguarda non sono a conoscenza di tali perplessità: ritengo, quindi, opportuno che il senatore Bonafini esprima il suo personale pensiero sul contenuto del disegno di legge che è ormai da tempo all'ordine del giorno della Commissione, dopo di che la Commissione stessa deciderà se sia opportuno o meno tenere conto di quei dubbi che il relatore ha rilevato da parte dei proponenti.

B O N A F I N I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, con la legge 25 marzo 1959, n. 125, venne istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio una Commissione centrale suddivisa in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttilicoli, delle carni e dei prodotti ittici, dalla quale rimasero, però, esclusi i rappresentanti dei venditori ambulanti.

Tale esclusione, evidentemente, costituisce una palese ingiustizia nei confronti di questa categoria di venditori, che è già costretta a svolgere la propria attività in condizioni di inferiorità rispetto agli altri commercianti del settore.

In considerazione della vastità e della importanza che riveste attualmente la categoria dei venditori ambulanti (che oggi, per la diffusione dei mezzi di trasporto, sono in grado di esplicare la propria attività in zone molto più vaste del territorio con un raggio di distribuzione a carattere, direi, nazionale) è stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge che, chiamando a far parte delle tre sezioni della Commissione centrale prevista dalla surricordata legge n. 125 anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, viene finalmente a garantire a tale categoria una adeguata tutela giuridica.

Per i suesposti motivi propongo quindi il provvedimento in esame all'approvazione della Commissione.

V A C C H E T T A. Come è stato rilevato dall'onorevole relatore, il presente disegno di legge tende semplicemente ad ammettere una rappresentanza dei venditori ambulanti nelle tre sezioni della Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio dalla legge 25 marzo 1959, n. 125: ritengo, quindi, che su di esso si possa essere senz'altro d'accordo in quanto la categoria in questione rappresenta effettivamente un numero vastissimo di venditori. A questo punto, però, mi domando se sia il caso, trovandoci, praticamente, alla vigilia di una nuova regolamentazione di tutta la materia, di affrontare isolatamente una questione di questo genere o

se non sia preferibile, piuttosto, nel caso che il disegno di legge relativo predisposto dal Ministero fosse ormai maturo per la presentazione al Parlamento, aspettare e discutere in quella occasione anche il presente provvedimento

B A N F I. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si prefigge lo scopo di colmare una lacuna sulla rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

L'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, prevede tre sezioni, rispettivamente per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Per quanto riguarda le carni, il problema non si pone, non occupandosi normalmente gli ambulanti di tale vendita.

L'inserimento dei loro rappresentanti è richiesto, invece, nelle sezioni dei prodotti ortofrutticoli ed ittici, nel cui commercio la categoria occupa uno dei primi posti.

La rivendicazione mi sembra legittima; ed esprimo pertanto, come il relatore, parere favorevole all'approvazione dell'articolo unico.

S C A R L A T O, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* A nome del Governo esprimo il parere favorevole alla approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari